

ALLEGATO A)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – Parte Amministrativa

Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico nei territori comunali di Civate (LC) e Malgrate (LC) CIG: 9105060534 – N. GARA: 8454808

Art.1 - Oggetto del servizio

Silea S.p.A. intende affidare lo svolgimento su tutto il territorio dei Comuni di Civate e Malgrate dei servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico, consistenti a titolo esemplificativo e non esaustivo in:

- Manutenzione generale dei giardini e delle aree pubbliche, aiuole comunali, compreso i tagli di erba da eseguire con mezzi meccanici propri, con rifiniture intorno agli alberi, alle panchine, alle cordonature, ai cestini, ai segnali stradali e ad ogni altro manufatto esistente, con tagli delle scarpate da eseguire a mano o a macchina con attrezzi adeguati;
- Manutenzione generale inerente le opere di potatura e modellamento di alberature presenti sui territori comunali nelle aree e negli spazi pubblici di competenza, da eseguirsi con idonei mezzi e macchinari atti a garantire la perfetta esecuzione delle operazioni previste.

Il servizio deve essere effettuato con la massima cura e nel rispetto delle disposizioni contenute nel capitolato prestazionale. L'appaltatore è tenuto a comunicare, all'ufficio competente, le modalità tecniche e le tempistiche di svolgimento dei servizi.

Art. 2 – Durata dell'appalto

La durata dell'appalto sarà di 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto o del verbale di avvio delle prestazioni. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 3 – Valore dell'appalto

Descrizione servizio	Importo a base d'asta	Oneri di sicurezza	Importo complessivo (IVA esclusa)
Comune di Civate	€ 35.942,34	€ 718,85	€ 36.661,19
Comune di Malgrate	€ 37.109,19	€ 742,18	€ 37.851,37
Totale servizio	€ 73.051,53	€ 1.461,03	€ 74.512,56

Il valore complessivo dell'appalto, è stimato in € 74.512,56 (compreso € 1.461,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) iva esclusa.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato, comprensivo dell'eventuale proroga di mesi 6 è pari ad € 111.768,84 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Art. 4 - Carattere dell'affidamento

Tutti i servizi contemplati nel capitolato prestazionale sono da considerarsi ad ogni effetto servizi di pubblica utilità e pertanto e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati dal soggetto aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore debitamente constatati.

Sono considerate cause di forza maggiore eventi naturali quali: uragani, nevicate eccezionali, terremoti e nubifragi.

In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, di tali servizi Silea S.p.A. potrà senz'altro sostituirsi al soggetto aggiudicatario per l'esecuzione d'ufficio addebitando a questa il maggior onere sostenuto cui andrà incontro.

Art. 5 – Vigilanza e controllo

Silea S.p.A. si riserva il diritto di:

- controllare che la gestione del servizio avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dai documenti di gara. Al fine di consentire a Silea di esercitare tale controllo, il soggetto aggiudicatario si impegna a fornire alla stessa tutte le informazioni richieste, a consentire visite ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico, a consegnare all'Ufficio servizi di Silea la redazione di report mensili con indicazione di tutti i servizi espletati nei 30 giorni precedenti.

-effettuare la sorveglianza, la vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto del capitolato prestazionale.

Qualsiasi mancanza rilevata a carico dei dipendenti del servizio sarà accertata dal referente di Silea S.p.A. e comunicata all'operatore economico. L'operatore economico, entro due giorni dalla data della notifica dell'inadempimento, potrà presentare le proprie deduzioni; in mancanza di queste, la Stazione Appaltante adotterà i provvedimenti del caso.

Art. 6 – Modalità di fatturazione e pagamenti

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento mensile, mediante emissione di certificato di pagamento a cui dovrà seguire l'emissione della fattura da parte della ditta. Entro il giorno 5 del mese successivo la ditta appaltatrice dovrà tramettere al Direttore dell'esecuzione della stazione appaltante un prospetto riepilogativo di tutte le attività svolte nonché gli altri elementi di costo. Entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza del mese di riferimento, è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il» con l'indicazione della data. Ai sensi dell'art. 30, c.

5bis del D.Lvo 50/16 e smi in merito ai contratti di servizi in forma continuativa, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. In tal caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata dunque una ritenuta dello 0,5%; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. L'Impresa appaltatrice provvederà, successivamente all'emissione del certificato di pagamento, ad emettere fattura di importo pari al netto delle prestazioni eseguite decurtato della ritenuta sopra richiamata. La Stazione appaltante provvede al pagamento della fattura entro i successivi 60 giorni – fine mese, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore previa emissione della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente. Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16 e smi. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC. I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura. Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi: – omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti; – DURC irregolare.

Si informa che alla data odierna la nostra Società si trova ad operare in regime di scissione dei pagamenti (split payment).

Art. 7 - Garanzie

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni l'Appaltatore dovrà costituire, con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/16, una garanzia fidejussoria. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento.

La polizza o fideiussione bancaria dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto e cesseranno di avere effetto solo alla data dell'ultimo certificato di regolare esecuzione.

Il deposito cauzionale dovrà essere depositato entro 10 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito di affidamento e comunque prima dell'emissione dell'ordine.

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Affidatario è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna del servizio anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti da persone o cose, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi. L'importo della somma da assicurare è fisso e non può essere inferiore ad Euro 1.000.000,00 (diconsi euro unmilione/00). La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio stesso o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

La polizza deve altresì coprire, senza riserva alcuna, anche i danni causati da eventuali sub-appaltatori.

La polizza deve inoltre prevedere l'obbligo a carico dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 1917 secondo comma del Codice Civile, di versare direttamente l'indennità ai terzi danneggiati e comunque sempre senza opposizione di eventuali scoperti o franchigie, che rimangono totalmente a carico dell'Appaltatore.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a sollevare Silea S.p.A da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

Articolo 8 – Sicurezza sul lavoro

L'impresa appaltatrice, con riferimento all'espletamento di tutti i servizi previsti dal presente appalto, ha l'obbligo di predisporre il proprio Documento di Valutazione dei Rischi previsti dalla normativa vigente in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, facendosi carico di adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo con gli stessi.

In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Tutte le attrezzature, macchine e mezzi impiegati nel servizio dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza ed in particolare al D.P.R. 25.07.96 n. 459 (regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/168/CE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine) ed al D.L.vo 4.12.1992 n. 475 (attuazione delle direttiva 89/686/CEE relativa ai D.P.I.) e loro successive modificazioni o integrazioni.

I lavoratori a qualunque titolo, a seconda delle diverse funzioni agli stessi affidati dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo. I lavoratori dovranno essere formati specificatamente, dotati degli appositi DPI e delle eventuali abilitazioni necessarie all'effettuazione delle operazioni e all'utilizzo delle attrezzature specifiche (es. utilizzo piattaforme elevatrici, lavori in quota ecc..)

Dovrà essere garantito in ogni caso, ai lavoratori, l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 9 della Legge 20.05.70 n. 300.

E' a carico dell'appaltatore la redazione del Piano Operativo della Sicurezza o PSS.

Art. 9 – Sicurezza sul lavoro - Rischi da interferenze

Non è prevista la redazione del DUVRI ai sensi del art. 26 del D.Lgs. 81/2008 in quanto il committente non ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro.

L'accesso alle aree di lavoro previste dal contratto dovrà essere concordata con l'Amministrazione Comunale, secondo la programmazione condivisa tra Amministrazione, Silea e appaltatore.

Qualora dovessero subentrare condizioni diverse da quelle previste dal contratto di appalto, sarà cura di Silea informare tempestivamente l'appaltatore.

Non sono prevedibili ad interazioni significative con altre aziende durante il normale svolgimento delle attività previste.

Per quanto riguarda le attività oggetto del servizio, le uniche interferenze possibili potrebbero riguardare quelle da svolgersi negli spazi esterni degli edifici scolastici e di quelli comunali.

Tuttavia le attività in tali aree dovranno essere svolte in assenza di personale ed utenza scolastico (docenti, personale amministrativo, tecnici, alunni, utenti, ecc.) nelle zone di lavorazione, pertanto non vi sono elementi di interferenza con soggetti di altre attività lavorative.

Le aree destinate a parco giochi dovranno essere interessate dal servizio di taglio manto erboso nelle ore mattutine previa segnalazione a Silea e posizionamento di cartellonistica con divieto di accesso agli utenti.

Preventivamente all'avvio delle attività previste dall'appalto verrà effettuato sopralluogo congiunto con Amministrazione comunale, Silea e appaltatore per prendere conoscenza dello stato dei luoghi interessati dalle attività appaltate.

Le misure di sicurezza dovranno essere dettagliate in un Piano di Sicurezza Operativo che l'impresa sarà tenuta a redigere e dovranno prevedere la protezione di soggetti terzi (pedoni, ciclisti, automobilisti ecc..) che si troveranno a transitare in prossimità delle zone di lavorazione. Le misure dovranno contenere inoltre tutti gli accorgimenti necessari per confinare, delimitare le zone di intervento mediante appositi sbarramenti fisici, segnaletica e quant'altro ritenuto necessario nel pieno rispetto delle Norme di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada), in ordine allo svolgimento delle operazioni di sfalcio nella carreggiata stradale e pertanto la Ditta aggiudicatrice dovrà obbligatoriamente osservare, a pena di revoca del contratto, le seguenti prescrizioni:

Dovrà essere apposta la segnaletica diurna e notturna prescritta dalle leggi e dal regolamento di Polizia Stradale in riferimento alle distanze di posizionamento della segnaletica rispetto alla zona interessata allo sfalcio;

In particolare, dovranno essere scrupolosamente osservate le prescrizioni e disposizioni di cui all'art. 20 e 21 del Codice della Strada ovvero:

Art. 30 (segnalamento temporaneo);

Art. 31 (segnalamento e delimitazione dei cantieri);

Art. 34 (Coni e delineatori flessibili per delimitare ed evidenziare zone di lavoro);

Art. 37 (Persone al lavoro);

Art. 38 (veicoli operativi);

Art. 39 (Cantieri mobili);

Art. 40 (Sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali);

Art. 41 (Limitazioni di velocità in prossimità dei cantieri stradali);

Art. 42 (Strette e sensi unici alternati);

Art. 43 (Deviazioni di itinerario);

Che l'occupazione provvisoria della sede stradale inerente ai lavori ed ai materiali, avvenga in modo da garantire la circolazione dei veicoli.

Non risultano costi aggiuntivi per la gestione delle interferenze.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di efficacia per le motivazioni dei commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.lgs 50/2016.

La revoca dell'affidamento potrà avvenire, anche quando il soggetto aggiudicatario si renda responsabile dei seguenti casi:

- a) Gravi e frequenti violazioni agli obblighi contrattuali;
- b) Inosservanza ai CCNL e degli obblighi retributivi e contributivi;
- c) Cessione totale o parziale del presente appalto;
- d) Abbandono e, in generale, interruzione, anche parziale dei servizi;
- e) Fallimento o frodi dichiarati;
- f) Contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte del soggetto aggiudicatario e del personale dipendente adibito al servizio;
- g) Mancanza delle prescritte autorizzazioni/nulla osta concernenti il servizio;

La comunicazione di risoluzione del contratto sarà inviata a mezzo PEC secondo le modalità stabilite dall'art.108 del D.lgs 50/2016.

In caso di risoluzione, all'affidatario spetteranno solo i compensi relativi alle operazioni effettivamente eseguite non ancora liquidate, decurtati gli eventuali oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione d'ufficio di operazioni di competenza dell'aggiudicatario, non eseguite correttamente in tutto o in parte o rimaste del tutto non eseguite, detratte le eventuali penali.

Saranno inoltre a carico dell'affidatario gli oneri relativi ai maggiori costi sostenuti dalla Stazione Appaltante a seguito dell'affidamento del completamento del servizio ad altra ditta.

Resta salvo il diritto di rivalsa di Silea S.p.A. per ulteriori danni od oneri causati dalla interruzione del servizio.

Silea S.p.A. si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto qualora eventuali modifiche normative rendano l'affidatario non più idoneo a prestare il servizio in oggetto

Art. 11 - Osservanza dei contratti collettivi

La ditta si obbliga ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali ed assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la mano d'opera.

In particolare, ai lavoratori dipendenti della società ed occupati nei servizi del presente affidamento dovranno essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria.

Inoltre, tutti i lavoratori suddetti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

La ditta dovrà trasmettere a Silea S.p.A. l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero della posizione assicurativa presso gli enti sopra citati e la dichiarazione di avere provveduto ai relativi versamenti dei contributi.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 81/2008, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dall'amministrazione comunale o ad essa segnalata dagli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche agli organi di vigilanza suddetti, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti fino alla definizione degli obblighi previsti dall'attuale normativa in materia contributiva e di sicurezza.

E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative.

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

Art. 13 - Esecuzione d'ufficio

Nel caso si verificano deficienze ed abusi nell'espletamento del servizio, l'Amministrazione potrà fare eseguire d'ufficio i servizi e quant'altro necessario per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali, qualora la ditta affidataria espressamente diffidata non vi ottemperi nel termine stabilito.

L'ammontare delle spese per l'esecuzione d'ufficio sarà trattenuto dalle somme dovute alla ditta ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.

Art. 14 - Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

E' comunque vietata la cessione del contratto di appalto, pena la risoluzione dello stesso.

Art. 15 – Penalità

Per ogni deficienza di servizio imputabile al soggetto affidatario ovvero inadempienza agli obblighi contrattuali, verrà applicata a carico del soggetto aggiudicatario (previa contestazione scritta degli addebiti) una penalità da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza e della recidività, fatta salva la facoltà di Silea S.p.A. di procedere a suo insindacabile giudizio alla risoluzione del contratto.

In generale l'importo delle penalità applicate verrà detratto dal pagamento della successiva rata di pagamento. Le penali di cui sopra possono sommarsi tra loro e non escludono l'addebito per l'intervento sostitutivo e per gli eventuali oneri straordinari sostenuti da Silea S.p.A. in conseguenza di un servizio non svolto o mal eseguito.

L'Appaltatrice può anche rivalersi sulla cauzione, senza che sia necessario alcun intervento giudiziario, ma con semplice notifica dell'addebito, e con termine di dieci giorni per il pagamento e obbligo di reintegro della cauzione nell'importo originario.

Qualora le deficienze di servizio si protraessero in modo ritenuto intollerabile dall'Appaltatrice, quest'ultima avrà la facoltà di adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari per migliorare l'andamento del servizio, restando a carico del soggetto aggiudicatario le spese ed i danni conseguenti senza eccezione alcuna

Art. 16. Clausole sociali

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto, è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dirette dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice ed in aderenza alle disposizioni dettate dal vigente CCNL di categoria e dalle altre norme vigenti.

Art. 17. Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato sarà competente il foro di Lecco.

Per la definizione delle controversie, le Parti espressamente rinviando alle procedure dell'Accordo bonario per servizi e forniture previste dall'articolo 206 del Codice, in quanto compatibili, dando atto che la sottoscrizione dell'Accordo bonario fa cessare la materia del contendere ed ha natura transattiva.

Art. 18 - Idoneità Tecnico Professionale e coordinamento sicurezza sul lavoro.

Al fine di migliorare i canali di comunicazione e di rendere più efficienti e funzionali i rapporti commerciali con i propri fornitori, Silea SpA ha avviato una nuova procedura per la gestione di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. (gestione sicurezza attività in appalto e DUVRI).

Detta procedura prevede l'inserimento dei documenti previsti dalla norma in un portale on line dedicato, per il quale la società aggiudicataria riceverà apposita e-mail contenente le credenziali di accesso, necessarie per collegarsi e caricare la documentazione richiesta.

La documentazione caricata dovrà essere periodicamente aggiornata secondo le scadenze di legge.

Art. 19 – Sistema di Gestione Integrato Aziendale e procedure.

Silea SpA ha implementato un sistema di gestione integrata qualità-ambiente-sicurezza-energia certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 – EMAS, OHSAS18001. In tale contesto è stato indispensabile istituire delle procedure per la gestione e il controllo delle attività "critiche" dal punto di vista dell'ambiente, della sicurezza, del risparmio energetico e della qualità.

L'appaltatore è tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative di propria competenza, che gli verranno consegnate, in modo da soddisfare gli standards prefissati dalla direzione nel documento "politica societaria per l'ambiente, la sicurezza, la qualità e l'energia".

La società dichiara di avere preso visione della politica aziendale Ambiente, Sicurezza, Qualità e Energia e di accettarla in ogni sua parte.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Generale sulla protezione dei dati n. 679/2016, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati per i soli fini attinenti alla partecipazione alla presente gara e la conclusione/esecuzione del relativo contratto.

L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, di essere informato che:

le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione appaltante;

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità di sottoscrivere il contratto;

i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato;

in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-23) del GDPR;

Titolare del trattamento è Silea SpA.

Art. 21 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rimanda al D.Lgs. 50/2016 e alle leggi in vigore in materia.